



M.I.U.R.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO ISCHIA

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Via G. Casciaro, 3 - 80077 ISCHIA (Napoli)

Codice meccanografico: NAE14400N

C.F. 83030050633



DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ISCHIA" I CIRCOLO (ISCHIA PORTO)
Prot. 0001015 del 06/02/2022
I-1 (Uscita)

Al personale docente e ATA
Ai referenti Covid
Al DSGA
Ai Genitori
Albo-Sito web-Atti
Bacheca Argo

CDS 129/AVVISO 68

OGGETTO: Nuove disposizioni sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.
AGGIORNAMENTO ai sensi del D.L. n. 5 del 04/02/2022

Il Dirigente scolastico,

- VISTO** il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 *Obbligo vaccinale per il personale della scuola*;
- VISTO** l'articolo 1, comma 7-bis, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- VISTO** il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022;
- VISTO** il D.L. n. 5 del 04/02/2022 (allegato n. 1 alla presente), in particolare art. 6 dello stesso;
- VISTA** la nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 (allegato n. 2 alla presente),

COMUNICA

Le **NUOVE REGOLE** per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno delle classi/sezioni:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti, fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
Nel caso di specie è previsto l'obbligo di effettuazione test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- con cinque o più casi di positività** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **cinque giorni e conseguente attivazione DAD/DDI.**

SCUOLA PRIMARIA

1. **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in **presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età**, fino al **decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;

Nel caso di specie è previsto **obbligo test** antigenico rapido o molecolare o test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto**; in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite **autocertificazione**:

2. **con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che:

a) diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;

b) posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in **presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, **da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19, su specifica richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Gli altri alunni svolgono la DaD/DDI per la durata di cinque giorni.

Si allega alla presente tabella riassuntiva delle nuove norme e disposizioni governative (allegato n. 3 alla presente) e **si specifica che esse saranno applicate già a partire dalla giornata di lunedì 07/02/2022, ai sensi dell'art. 6, c. 6 del DL n. 5 del 04/02/2022 citato in premessa, con sostanziale effetto retroattivo.**

N.B. 1 In riferimento a tutti i gradi di scuola

agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica, come detto, la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La **riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.**

N.B. 2 In riferimento al personale scolastico:

Il Dirigente scolastico ha obbligo di verifica del possesso, con le modalità di legge, delle certificazioni verdi COVID - 19 di vaccinazione o guarigione, da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione da parte del personale della scuola, per il quale la certificazione di esenzione dalla vaccinazione è valida fino 28/02/2022. Resta confermato quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Salute, che esplicitano quanto segue, in merito alla correttezza del documento:

1. può essere rilasciata esclusivamente da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali oppure da medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta che

operano nell'ambito della campagna vaccinale;

2. Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105";
- la data di fine validità della certificazione indicata con "certificazione valida fino al_____";
- i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale;

N.B. 3 In riferimento agli alunni ed al personale scolastico:

Al fine della massima sicurezza per gli studenti durante la permanenza a scuola, al di là delle mascherine FFP2 in dotazione alla scuola, **è opportuno che, per ogni evenienza, ciascun alunno/a e ciascun componente del personale scolastico abbia almeno n. 1 mascherina propria a disposizione quotidianamente.**

Infine, si ricorda che è fatto **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

La presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive, nuove disposizioni governative.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Giuseppina Blenx

Documento firmato digitalmente, ai sensi del CAD –
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
da GIUSEPPINA BLENX

Allegati:

All.to 1: D.L. n. 5 del 04/02/2022

All.to 2: Nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022

All.to 3: Tabella riassuntiva delle nuove norme e disposizioni governative

Ischia, 06/02/2021